

REGOLAMENTO DI ATENEO

PER LE MODALITÀ DI AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7-8, L. N. 240/2010.

Emanato con D.R. n. 50 del 29 maggio 2018.

Articolo 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento emanato in attuazione dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, disciplina le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori dell'Università San Raffaele di Roma.

Articolo 2

DISPOSIZIONI GENERALI

Per le definizioni e disposizioni generali in materia di compiti didattici, si rimanda al Regolamento per la disciplina dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori dell'Università, emanato con D.R. 36 del 27 aprile 2018 e, in particolare agli artt. 2 e 3.

I professori e ricercatori dell'Università svolgono prioritariamente i loro compiti didattici nei corsi di laurea in relazione agli impegni assunti dal Dipartimento.

Articolo 3

ATTIVITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI

Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico dei docenti, i compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo nonché dal Regolamento per la disciplina dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori dell'Università e sono articolati secondo il calendario didattico.

Tali compiti comprendono, oltre alle attività didattiche istituzionali, anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.

Tali attività devono essere svolte nel corso dell'anno accademico continuativamente e secondo le scadenze pubblicate in piattaforma.

Articolo 4

RIDUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI

In relazione all'assunzione da parte di un docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale, il numero delle ore di attività didattica può essere ridotto, su richiesta dell'interessato, secondo le disposizioni assunte dal Senato Accademico.

Articolo 5

MODALITÀ DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI COMPITI DIDATTICI

Ciascun docente è tenuto alla compilazione di un registro delle lezioni ed all'autocertificazione annuale dell'adempimento dei compiti didattici attribuitigli.

Il Registro delle lezioni è gestito a livello di singolo incarico didattico, per cui ogni docente è tenuto a compilare un singolo registro per ogni singolo insegnamento assegnatogli nell'anno accademico di riferimento.

Il docente è responsabile di tutte le fasi di inserimento dati.



Al termine del Corso, il Registro deve essere vistato dal Coordinatore del Corso di studi al quale compete verificare la rispondenza fra le ore di attività didattica complessiva svolte dal docente per il singolo corso di insegnamento e il numero minimo di ore previste dall'ordinamento didattico.

Articolo 8

VERIFICA DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI

Entro il 31 ottobre successivo all'inizio dell'anno accademico di riferimento, i docenti sono tenuti a chiudere i registri delle lezioni.

I Registri chiusi costituiranno la Relazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti.

Ai fini della valutazione positiva delle attività didattiche ai sensi dell'art 6 comma 7, della l. n. 240/2010, i docenti titolari di carico didattico devono avere svolto personalmente il compito didattico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Al contempo, i ricercatori non titolari di carico didattico devono avere regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste nel periodo di riferimento e risultanti dai consuntivi. Entrambi, professori e ricercatori, devono aver compilato e fornito alla competente struttura didattica, nei termini e con le modalità indicate dall'Ateneo, le schede degli insegnamenti di cui sono titolari e pubblicato l'orario di ricevimento nella sezione apposita in piattaforma. Sono fatti salvi i casi debitamente documentati di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.

Il Coordinatore del Corso di studio di afferenza dell'insegnamento accerta che siano ottemperati gli adempimenti di cui sopra e comunica al Direttore di Dipartimento eventuali inadempienze.

La mancanza di rilievi entro il 30 novembre da parte del Coordinatore del corso di studio equivale ad un positivo riscontro.

Il Direttore del Dipartimento accerta la conformità delle attività svolte nell'anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori titolari di carico didattico in sede di programmazione didattica, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici competenti.

Il Direttore di Dipartimento, entro il 15 dicembre, trasmette al Rettore, tramite gli Uffici Didattica competenti, l'elenco dei docenti che hanno presentato la relazione

Articolo 9

MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Per la valutazione dei risultati della ricerca trovano applicazione i requisiti di cui alla delibera ANVUR, n. 132 del 13 settembre 2016. I professori e i ricercatori autocertificano il possesso dei requisiti e trasmettono l'autodichiarazione al Direttore di Dipartimento entro il 31 ottobre, contenente tutti gli elementi necessari ad effettuare le verifiche.

Il Direttore trasmette le autocertificazioni al Rettore entro il 15 dicembre.

L'Ateneo effettuerà le verifiche ritenute opportune.

Articolo 10

SANZIONI

In caso di valutazione negativa, ferma restando la responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.

Articolo 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In sede di prima applicazione è prevista una valutazione straordinaria anticipata riservata ai professori ordinari aspiranti commissari all'Abilitazione Scientifica Nazionale per il biennio



2018 – 2020. Il periodo di riferimento per la valutazione sarà l'anno accademico 2016/ 2017 e la valutazione avverrà sulla base dei registri vidimati.